

17 Luglio 2013, ore 09:29

Ai fini dell'IVA**Gestione di una mensa e prestazione edificatoria per l'approntamento dei relativi locali: unicità, accessorietà o autonomia?**

Due sentenze di merito, a distanza di pochi mesi, pervengono ad esiti opposti. La prima sancisce il carattere inscindibile, o in subordine accessorio e strumentale, della prestazione edificatoria rispetto a quella di mensa oggetto dell'unico contratto di appalto. La seconda ritiene che le due prestazioni siano indipendenti ed autonome.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Alessandro Foderà - Dottore Commercialista, Loconte & Partners

Con due avvisi di accertamento distinti, relativi a due diverse annualità, ad una società veniva contestata l'errata applicazione dell'aliquota IVA con riguardo alla fatturazione della prestazione edificatoria per l'approntamento dei locali da utilizzare nell'ambito di un unico contratto di appalto per la gestione del servizio mensa di un complesso sanitario. La società provvedeva a fatturare la prestazione edificatoria, infatti, con le aliquote IVA (ridotte) applicabili alla prestazione di somministrazione pasti erogata ai clienti (degenti e dipendenti) del predetto complesso.

A parere dell'Ufficio, la prestazione edificatoria era "autonoma", ai fini IVA, rispetto alla somministrazione pasti e pertanto andava assoggettata alla (maggiore) aliquota IVA sua propria. Tale autonomia andava rinvenuta nella circostanza che per un breve periodo, nelle more dell'approntamento dei locali, la somministrazione dei pasti era stata comunque garantita mediante l'utilizzo di altri locali e che, in ogni caso, al termine dell'appalto, i locali approntati sarebbero rimasti nella disponibilità dell'ente appaltante.

La società ricorreva avverso entrambi gli avvisi di accertamento, lamentando una erronea ricostruzione della natura della prestazione resa nell'ambito del contratto di appalto. In base al contratto, la costruzione del fabbricato altro non era che un costo il cui sostenimento era necessario per svolgere il servizio di mensa: l'approntamento dei locali, con caratteristiche idonee a svolgervi servizi di ristorazione risultava, infatti, essere *conditio sine qua non* per l'aggiudicazione dell'appalto. Le prestazioni edificatorie altro non erano che un vero e proprio "costo di produzione" del servizio di mensa, al pari di tutti gli altri costi di produzione nel quale era possibile scomporre il prezzo finale fatturato al complesso sanitario. Essendo, nella sostanza economica, oltre che in quella contrattuale, un costo di produzione, la società lo aveva ribaltato sul corrispettivo unico fatturato, assoggettandolo alle medesime aliquote proprie del servizio di somministrazione di pasti, oggetto del contratto di appalto. In subordine, nel caso in cui non fosse stata riconosciuta la natura di costo di produzione, la società chiedeva che la prestazione edificatoria fosse considerata accessoria rispetto a quella principale di mensa, atteso che i locali erano approntati coi requisiti tecnici e strutturali necessari per svolgervi il servizio mensa nelle migliori condizioni e con la massima soddisfazione per la clientela, e non avevano un'autonoma utilità, per il cliente finale, se non in funzione appunto della ottimale gestione di una mensa.

La CTP di Milano, con sentenza n. 245/40/2012, accoglieva le argomentazioni del contribuente. L'attività tipica della società e l'oggetto del contratto di appalto vertevano unicamente nella erogazione del servizio di mensa. L'approntamento dei locali idonei allo svolgimento della ristorazione, altro non era che un costo di produzione per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Sostenere che, in un caso del genere, la prestazione edificatoria è autonoma rispetto a quella oggetto dell'appalto, condurrebbe al paradossale risultato che "il prezzo del pasto avrebbe dovuto essere scomposto, non solo per la quota relativa alla prestazione edificatoria, ma anche per quella riferibile alla remunerazione di ogni altro costo di produzione che parimenti ha concorso all'erogazione del servizio di mensa" (n.b.: cibi, stoviglie, tovaglioli etc).

La medesima CTP di Milano, con sentenza n. 297/41/2013 arrivava, invece, a conclusioni opposte. Pur partendo dal riconoscimento che l'approntamento dei locali era condizione necessaria per l'aggiudicazione dell'appalto, tale collegio riteneva che doveva escludersi un nesso di unicità/accessorietà, ai fini IVA, tra le due prestazioni, atteso che: l'utilità della prestazione edificatoria sopravviveva al contratto di appalto, dato che i locali approntati restavano nella titolarità dell'ente appaltante, arricchendolo; sarebbe stato possibile svolgere il servizio di mensa anche in locali diversi (affittati, in comodato) da quelli approntati a seguito della prestazione edificatoria.

Non vi è dubbio che la questione sia complessa ed "originale". Vi è tuttavia da chiedersi se contestazioni di questo tipo, invero alquanto "sofisticate", colpiscono chi realmente si macchia di fenomeni elusivi/evasivi, oppure chi, certamente in buona fede, a torto o a ragione, dal comportamento contestato non ha tratto alcun vantaggio, data la neutralità dell'IVA.

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XL, sentenza 22/10/2012, n. 245

Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XLI, sentenza 07/07/2013, n. 297